



Comune di Piatto

PROVINCIA DI BI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI (TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI)
PER L'ANNO 2016.**

L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIACOMINI Enzo - Sindaco	Si
2. ZARAMELLA Valentino - Vice Sindaco	Si
3. TANCINI Jlenia - Assessore	Si
4. BERTO Elena - Consigliere	Si
5. DE POLO Andrea - Consigliere	Si
6. GNATA Luisella - Consigliere	Si
7. GRIMALDI Valentina - Consigliere	Si
8. DEMARIA Marco - Consigliere	Si
9. GARIAZZO Stefano - Consigliere	Giust.
10. FLORIO Francesco - Consigliere	Si
11. BRACCO Roberto - Consigliere	Si
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Tra gli assenti sono giustificati (Art. 19 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale i Sig.: GARIAZZO Stefano;

Assenti non giustificati:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, e di assistenza e verbalizzazione (art. 57 e 58 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale) il Segretario Comunale Sig. Fontanella Dr. Franco.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIACOMINI Enzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

PARERI PROPOSTA DI DELIBERA C.C. N. 9 IN DATA 21/04/2016

Ed espone la seguente proposta di deliberazione:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI (TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2016.

Sulla proposta di cui sopra il Segretario Comunale ha espresso, ai sensi dell'art.49 comma 2 T.U.E.L. del 18/08/2000 n. 267, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica in relazione alle sue competenze.

PARERE FAVOREVOLE

Il Segretario Comunale
F.to : FONTANELLA Dott. Franco

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ovvero in assenza, il Segretario Comunale ha espresso il seguente parere contabile, attestante la copertura finanziaria

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore
F.to : CRIPPA Dr.ssa Elisa

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta è disciplinata ai commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) che ha apportato modifiche in materia di I.U.C., con particolare riferimento alla TASI;

CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.-TASI;

EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazione e determinare le aliquote da deliberare;

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 che *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;

RILEVATO che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: *"nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo."*;

PRESO ATTO del presupposto impositivo sopra specificato;

RILEVATO che viene specificato che soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto;

RILEVATO altresì che vengono disciplinate le fattispecie relative alla detenzione degli immobili di durata non superiore a sei mesi ed alle ipotesi di multiproprietà e di centri commerciali integrati;

EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla potestà regolamentare attribuita all'ente locale dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermata dall'art. 1, comma 702 della legge n. 147/2013, la misura dell'aliquota può essere azzerata o approvata fino alla misura massima del 2,5 per mille;

RILEVATO che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non possono più essere assoggettate a TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9);

PRESO ATTO del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l'anno 2016, dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, in conformità al quale i Comuni non possono aumentare, ma solo eventualmente ridurre, le aliquote TASI già applicate nell'anno d'imposta 2015, su oggetti imponibili nel rispetto delle vigenti previsioni;

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 677, la misura delle aliquote approvate nel 2015 erano vincolate dall'aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili, dovendo, la somma delle aliquote TASI ed IMU non essere superiore alla misura massima dell'aliquota IMU prevista dall'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, come in vigore al 31 dicembre 2013;

RICHIAMATA la Legge 27/12/2006, n. 296 che stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relative alle entrate degli Enti Locali entro la data fissata da norme statali per l'Entrate, anche se approvati successivamente all'esercizio purchè entro tale termine hanno effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento, e in caso diverso opera la proroga.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

EVIDENZIATO che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

RAMMENTATO che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare stabilita dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sopra citato;

RILEVATO che il comma 677 impone inoltre che il Comune *“può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”*;

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 *“spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

DATO ATTO che il termine di approvazione del bilancio è stato prorogato al 30/04/2016 con Decreto del Ministero dell'Interno 01/03/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2016;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7-8-1990, n. 241;

VISTO il D.L.gvo n. 33/2013;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gvo n. 267/2000;

VISTI i vigenti regolamenti Comunali sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e di Contabilità;

VISTO il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 10 presenti e votanti espressi in forma palese e per alzata di mano.

DELIBERA

1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l'anno 2016:
aliquota 2 per mille
(abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9)
a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
aliquota 0 per mille
a) di stabilire inoltre l'azzeramento dell'aliquota di base TASI per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree edificabili;
- 3) di non determinare detrazioni TASI;
- 4) di individuare i seguenti servizi indivisibili con relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta anche in quota parte:
- servizi cimiteriali Euro 2.500,00
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica Euro 22.800,00
- servizi socio assistenziali Euro 19.200,00
- altri servizi Euro 1.000,00
- servizi di tutela degli edifici ed aree comunali Euro 5.500,00
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al
Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 29-4-2014;
- 6) di dare atto che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.L.gvo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 7) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D:L.vo 28-9-1998, n. 360, e successive modificazioni; i comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- 8) dare atto che trattandosi di conferma dell'aliquota precedentemente applicata senza alcuna modificazione la presente deliberazione non viene inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 9) di dare atto che la presente deliberazione va pubblicata sul sito internet alla sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti" alla voce "Provvedimenti adottati da organismi politici", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14-3-2013, n. 33.=

Identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig. CRIPPA d.ssa Elisa nella sua qualità di responsabile del Servizio di Amministrazione generale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : GIACOMINI Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Fontanella Dr. Franco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 03/05/2016.

Piatto, li 03/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fontanella Dr. Franco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. L.gvo 18-08-2000 n. 267, il 13/05/2016.

Piatto, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fontanella Dr. Franco

ESITO DEL CONTROLLO EVENTUALE

La presente deliberazione è stata sottoposta al controllo eventuale ai sensi art. 127 del D. L.gvo 18-08-2000 n. 267:

- Su richiesta di 1/5 dei consiglieri ai sensi art. 127, comma 1;
- Per iniziativa della Giunta ai sensi dell'art. 127, comma 3;
è stata trasmessa con elenco n. _____, Prot. _____ del _____ . ed è pervenuta all'organo di controllo in data _____ prot. _____ e che:
- Nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti il provvedimento di invito alla rimozione dei vizi riscontrati per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA a tutti gli effetti di legge il giorno _____;
- Avendo riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione in data _____ prot. _____ è divenuta esecutiva in data _____ per effetto dell'intervenuta adozione dell'atto Consiliare di eliminazione dei vizi riscontrati;
- Per effetto dell'intervenuta conferma adottata con atto consiliare n. _____ in data _____ è DIVENUTA EFFICACE ai sensi dell'art. 127, 2° coma, del D. L.gvo 18-08-2000 n. 267, il _____;

Piatto, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fontanella Dr. Franco

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Fontanella Dr. Franco